

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO TECNIPLANT S.P.A.

## Articolo 1

Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto, i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:

**Committente:** TECNIPLANT S.P.A. S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Carducci, n.125;

**Fornitore:** ogni persona fisica o giuridica che sia controparte dell'ordine di acquisto di beni e/o servizi ordinati dal Committente;

**Ordine di acquisto:** qualsiasi ordine di acquisto di beni e/o servizi emesso dal Committente;

**Parti:** il Committente e il Fornitore.

## Articolo 2

2.1. Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto.

2.2. Le presenti condizioni generali di acquisto regolano tutti i rapporti contrattuali tra il Committente e il Fornitore e prevalgono su qualsiasi diversa disposizione contenuta in eventuali condizioni generali o particolari di vendita o conferma d'ordine del Fornitore.

2.3 I fogli di "seguito", i disegni e le prescrizioni di fornitura richiamati nell'Ordine di acquisto formano parte integrante dell'ordine stesso.

2.4. Qualora i disegni, le prescrizioni di fornitura e quant'altro necessario all'espletamento della fornitura non siano allegati all'Ordine di acquisto, o non siano già in possesso del Fornitore per l'esecuzione di altre forniture, è onere del Fornitore chiederli sollecitamente al Committente.

## Articolo 3

3.1. La conferma dell'Ordine di acquisto e le presenti condizioni generali di acquisto debitamente sottoscritte dal Fornitore devono essere inviate dal Fornitore alla sede del Committente a mezzo fax o e-mail e devono pervenire a quest'ultimo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine di acquisto e delle condizioni generali di acquisto.

3.2 In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 3.1, il Committente ha la facoltà di annullare l'Ordine di acquisto.

3.3. Una volta ricevute dal Committente, alle condizioni e modalità di cui al precedente paragrafo 3.1., la conferma dell'Ordine di acquisto e le condizioni generali di acquisto debitamente sottoscritte, si deve ritenere perfezionato il contratto di fornitura tra il Committente e il Fornitore. In caso di mancanza di conferma si riterrà accettato per intero e valido quanto stabilito nell'Ordine.

## Articolo 4

4.1. I prezzi si intendono, se non diversamente pattuito nell'Ordine di acquisto, fissi ed invariabili, per merce di buona qualità commerciale, esente da vizi palesi e occulti, del tutto idonea all'uso cui è destinata, resa come indicato nell'Ordine, imballo compreso.

4.2 Marchiatura fitosanitaria IPPC sugli imballaggi in legno- Regolamentazione dei trattamenti per gli imballaggi in legno

Per gli imballaggi in legno, in ottemperanza alla regolamentazione fitosanitaria IPPC, quest'ultima dispone che venga utilizzato solo ed esclusivamente legno trattato conformemente a quanto in vigore nel Paese di destinazione finale e che i due lati opposti dell'imballaggio vengano marchiati chiaramente e permanentemente ai sensi dell'ISPM – 15.

## Articolo 5

5.1. Disegni calibri, modelli, stampati e campioni eventualmente consegnati dal Committente al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine di acquisto rimangono di esclusiva proprietà del Committente e debbono essere restituiti in buono stato di conservazione a fornitura ultimata.

5.2 Nell'assumere l'ordine il Fornitore si impegna a limitare l'allestimento o la costruzione dei pezzi da eseguire su disegno del Committente alla quantità ordinata e a non cedere a terzi, per nessuna ragione, tali pezzi, anche in minima quantità, indipendentemente dalla considerazione che essi rechino o no il marchio o altri segni distintivi del Committente.

## Articolo 6 Termini di consegna

6.1. I termini di consegna indicati nell'Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.

6.2. Qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente, illustrando le ragioni dell'impossibilità o del ritardo.

6.3. Nel caso in cui il ritardo o l'impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell'impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.

6.4. Il Committente ha, inoltre, la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o conformato, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l'eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.

## Articolo 7

Il Committente ha diritto di eseguire, tramite personale dallo stesso incaricato, sopralluoghi negli stabilimenti del Fornitore per accertare lo stato di avanzamento lavori o di accertare la qualità dei materiali, dei campioni o dei servizi oggetto dell'Ordine di acquisto.

## Articolo 8

I controlli sui prodotti da parte di personale incaricato dal Committente non esonerano il Fornitore dalle prescrizioni di fornitura e dalle relative garanzie.

## Articolo 9 Trasporto

9.1. L'imballaggio deve essere adeguato al materiale fornito ed effettuato nel rispetto della normativa relativa e tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria della spedizione sono a carico del Fornitore.

9.2. Non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggio, diritti di spedizionieri, nè altre spese che non siano state espressamente autorizzate dal Committente.

9.3. Le consegne effettuate direttamente agli stabilimenti del Committente o a diverso luogo di destinazione, devono essere sempre accompagnate da regolare documento di trasporto contenente gli estremi dell'Ordine di acquisto.

## **Articolo 10**

- 10.1. La consegna dei materiali deve essere limitata alla quantità ordinata, salvo le tolleranze d'uso.
- 10.2. Il Committente non assume alcuna responsabilità in merito ai materiali inviati per errore, o al di fuori dell'Ordine di acquisto, o in più rispetto alla quantità ordinata.
- 10.3. Tali materiali devono essere restituiti in porto assegnato ed eventualmente con rivalsa delle spese sostenute indebitamente dal Committente.
- 10.4. Di regola, tutto il materiale viene ricevuto al momento della consegna, con riserva di ulteriore controllo per la qualità e la quantità.
- 10.5. Qualora, all'arrivo, o durante la lavorazione o il primo periodo di funzionamento dell'apparecchio o dell'impianto cui sono destinate, il Committente riscontri che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell'Ordine di acquisto o ai campioni rimessi, essi vengono rifiutati e tenuti a disposizione del Fornitore, che il quale deve curarne il ritiro.
- 10.6. Trascorso il termine di otto giorni, è facoltà del Committente provvedere alla restituzione degli stessi in porto assegnato e con rivalsa per le eventuali spese sostenute e i danni ripetibili.
- 10.7. La sostituzione, se non diversamente disposto dal Committente, deve avvenire alle condizioni stabilite nell'Ordine di acquisto e nel termine più breve possibile, che deve essere comunicato al Committente per l'accettazione.

## **Articolo 11 Garanzia**

- 11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i materiali oggetto dell'Ordine di acquisto sono esenti da vizi, palesi o occulti, di progetto e di fabbricazione e sono idonei all'uso a cui sono sottoposti.
- 11.2. Quando non diversamente specificato nell'ordine di acquisto, la garanzia ha validità per un periodo di mesi dodici (12) a partire dalla messa in funzione dell'apparecchiatura o dell'impianto su cui hanno trovato impiego i materiali oggetti dell'Ordine di acquisto.
- 11.3. In caso di rilevamento e denuncia di vizi o difetti, il Committente ha la facoltà, a sua discrezione, di richiedere al Fornitore l'immediata riparazione o sostituzione della merce risultata difettosa con relativi oneri a carico del Fornitore, oppure di dedurre da quanto dovuto al Fornitore, il valore della fornitura o parte di essa risultata non conforme all'Ordine di acquisto.
- 11.4. Qualora il Fornitore sia in ritardo nell'eliminazione dei vizi e/o difetti, oppure sussistano cause di urgenza, il Committente ha diritto di eliminare o di far eliminare i vizi e/o difetti e a provvedere alla sostituzione delle parti non conformi all'Ordine di acquisto a spese e a rischio del Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno di qualsiasi natura, anche indiretti o consequenziali al vizio e/o difetto della merce consegnata.
- 11.5. Per tutto il periodo della garanzia, il Fornitore è obbligato a tenere indenne il Committente da ogni pretesa risarcitoria che quest'ultimo avesse a subire, da parte di suoi clienti e/o terzi, in relazione a danni di qualsiasi natura a persone o a cose, riconducibili a vizi o difetti della merce fornita.
- 11.6. I costi per la sostituzione e/o riparazione della merce sono interamente a carico del Fornitore ed i componenti sostituiti in garanzia sono garantiti per un periodo ulteriore di mesi dodici (12) a partire dalla sostituzione e/o riparazione.
- 11.7. Il Fornitore è altresì responsabile per tutti i danni causati al prodotto oggetto di fornitura causati durante il trasporto.

## **Articolo 12 Termini e modalità di pagamento**

- 12.1. Le fatture devono essere intestate ed indirizzate in conformità a quanto indicato nell'Ordine di acquisto.
- 12.2. Ogni fattura deve riferirsi ad una sola consegna o spedizione e contenere i riferimenti di numero e data dell'Ordine di acquisto.
- 12.3. Il valore delle merci eventualmente rifiutate per scarto verrà defalcato dalle fatture unitamente alle spese e ai danni ripetibili che non siano già stati rimborsati.
- 12.4. Agli effetti della scadenza dei pagamenti, si considera valida la data di ricevimento della fattura.
- 12.5. Qualora la fattura si riferisca a forniture effettuate in anticipo, la scadenza del termine per il pagamento decorre dalla data del termine di consegna prescritto nell'Ordine di acquisto.
- 12.6. Non è consentito il ritiro di tratte.

## **Articolo 13 Osservanza di norme, leggi, regolamenti**

- 13.1. Il Fornitore dichiara di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi di legge ed amministrativi e di contratto verso i propri dipendenti, sia per quanto concerne le retribuzioni ed i contributi previdenziali ed assistenziali, sia per le modalità e formalità inerenti alla corresponsione.
- 13.2. Il Fornitore dichiara di avere effettuato tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

## **Articolo 14 Campioni, disegni e documenti tecnici**

- 14.1. Il Fornitore si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi, relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni e ogni altro materiale fornito dal Committente; inoltre si impegna a non utilizzarli per scopi differenti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione del Committente.
- 14.2. Il Fornitore si impegna, per sé e per il proprio personale, a conservare la più assoluta riservatezza in ordine a tutte le informazioni e notizie relative al Committente, di cui possa venire a conoscenza in dipendenza e/o esecuzione della fornitura.

## **Articolo 15 Subappalti**

- 15.1. Il Fornitore si impegna a non subappaltare, in tutto in parte, la fornitura, senza il preventivo consenso del Committente.
- 15.2. Il Fornitore si impegna a non cedere, in tutto o in parte, il contratto di fornitura, senza il preventivo consenso del Committente.

## **Articolo 16**

- 16.1. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi pregiudizio quest'ultimo dovesse subire in considerazione di richieste risarcitorie avanzate da clienti del Committente per danni arrecati dal personale del Fornitore.

## **Articolo 17 Modello organizzativo Tecniplant S.p.A.**

- 17.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il Committente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d. lgs. 231/01 e si obbliga, anche per il fatto dei suoi dipendenti, collaboratori e ausiliari, a non violare le prescrizioni di cui al d. lgs. 231/01.

**Articolo 18**

18.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto di fornitura potrà essere risolto dal Committente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., quando il Fornitore:

- a. violi i seguenti articoli: 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
- b. divenga insolvente o sia oggetto di istanza di fallimento o richieda l'ammissione ad un qualsivoglia procedura concorsuale;
- c. venga posto in liquidazione;
- d. attui un cambio di gestione, o nell'ambito aziendale si verifichino fatti o circostanze comunque associate od eventi idonei a screditare il buon nome del Fornitore.

18.2 Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte del Fornitore, presso la sua sede legale o amministrativa, di una raccomandata a.r., nella quale sia dichiarata la volontà del Committente di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**Articolo 19**

19.1. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dell'intero contratto.

**Articolo 20**

20.1 L'eventuale rinuncia, espressa o tacita, del Committente ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nelle presenti condizioni generali di acquisto, ovvero l'acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione da parte del Fornitore, non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno al Committente di chiedere l'adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

**Articolo 21 Competenza controversie**

21.1. Tutte le controversie derivanti da o connesse al contratto di fornitura sono soggette alla esclusiva giurisdizione del Foro di Milano, che giudicherà secondo la legge italiana. Per qualsiasi controversia, se non diversamente concordata, la lingua ufficiale per i documenti legali sarà l'italiano.